



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA

DETERMINA N. 5 /2017

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che è necessario procedere all'acquisizione dei servizi di telefonia fissa per la sede di questa TAR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il "Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa", come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

VISTO l'Atto Generale del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 1 del 25 gennaio 2017, recante la disciplina per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

VISTO l'art. 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95: " Fermo restando quanto previsto con riferimento alle amministrazioni statali all'articolo 1, comma 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile".

VISTO l'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip SpA;

VERIFICATO che per la tipologia dei servizi richiesti non risulta ancora attiva la nuova Convenzione Consip TF5 alla quale questa Amministrazione ha intenzione di aderire per le proprie necessità;

VISTO l'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012 che consente alle amministrazioni pubbliche, obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 stipulate da Consip s.p.a., di procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessari e sottoposti a condizioni risolutiva nel caso di disponibilità di detta convenzione.

CONSIDERATO che la gestione delle utenze di telefonia fissa è attualmente affidata alla società Fastweb aggiudicatario della precedente Convenzione TF4;

RILEVATA la necessità di provvedere al servizio di telefonia fissa e connettività IP in continuità con quello già esistente presso la sede TAR Liguria al fine di non causare possibili e dannose soluzioni di continuità ai servizi in essere assicurati dall'attuale gestore;

CONSIDERATO che il costo del contratto di cui trattasi graverà sul CAP. 2288;

CONSIDERATO che trattandosi di spesa per ordinario funzionamento relativa a consumi presunti di utenze per l'anno in corso, la richiesta dei relativi fondi è stata già effettuata in sede di richiesta di fabbisogno per l'anno 2017;

VISTO il Codice Identificativo di Gara del servizio in questione (CIG) n ZAC1E150C4

DETERMINA

- di procedere alla proroga del contratto in essere con l'attuale gestore FASTWEB fino al 30 settembre 2017 e comunque per il tempo strettamente necessario al perfezionamento dell'attivazione della convenzione Consip TF5, nell'ambito delle risorse finanziarie all'uopo assegnate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa per il corrente anno 2017. Rimane ferma la facoltà dell'amministrazione di risolvere anticipatamente il contratto con preavviso scritto di almeno trenta giorni e con clausola risolutiva espressa nell'ipotesi in cui la convenzione di Telefonia fissa 5 sia disponibile prima della scadenza del 30 settembre.
- Di imputare il costo presuntivo di 2.000 € IVA esclusa al cap. 2288, relativo ai fondi assegnati per le spese di ordinario funzionamento degli uffici, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione del Consiglio di Stato e TT.AA.RR;

DICHIARA, ai sensi dell'art. 272 del DPR 207/2010 e dell'art. 31, commi 2 e 3 del regolamento di autonomia finanziaria 6 febbraio 2012, citato in premessa, di affidare l'incarico di responsabile del procedimento amministrativo alla dott.ssa Maria Felicia Nicastro.

Roma, 03/04/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rossella Lavinia Lantieri